

<b>COMUNE DI CANEGRATE</b> <b>PROVINCIA DI MILANO</b>  <b>CODICE 10934</b>	<b>NUMERO</b>  <b>128</b>	<b>DATA</b>  <b>27-07-2022</b>
<b>OGGETTO:</b> <b>PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI 2022/2024</b>		

**COPIA**

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'ANNO **DUEMILAVENTIDUE** ADDÌ **VENTISETTE** DEL MESE DI **LUGLIO** ALLE ORE **18:00** NELLA SALA DELLE ADUNANZE, PREVIA L'OSSERVANZA DI 'TUTTE LE FORMALITA' PRESCRITTE DALLA VIGENTE NORMATIVA, VENNERO OGGI CONVOCATI A SEDUTA I COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE.

ALL'APPELLO RISULTANO:

COMPONENTE	P.	A.G.	A.I.	COMPONENTE	P.	A.G.	A.I.
MODICA MATTEO	X			ZAMBON EDOARDO	X		
SPIRITO DAVIDE	X			TOMIO MAURIZIO MARIA	X		
LURAGO SARA	X			MERAVIGLIA FRANCA	X		

TOTALE PRESENTI        6

TOTALE ASSENTI        0

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA TERESA LA SCALA

ESSENDO LEGALE IL NUMERO DEGLI INTERVENUTI, IL SINDACO MATTEO MODICA ASSUME LA PRESIDENZA E DICHIARA APERTA LA SEDUTA, PER LA TRATTAZIONE DELL'OGGETTO SOPRA INDICATO.



**OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI 2022/2024**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che:

che ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, prima di procedere all'approvazione del piano dei fabbisogni, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare la ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale;

che la condizione di soprannumero si rileva dalla presenza di personale in servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica;

che la condizione di eccedenza si rileva dalla impossibilità dell'ente di rispettare i vincoli di legge per il tetto di spesa del personale e dal superamento del tetto del 50% nel rapporto tra spesa di personale e spesa corrente;

che presso la scrivente amministrazione non vi è personale in servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica, in soprannumero o in eccedenza;

che l'Amministrazione, al fine di rendere la struttura più rispondente alle diverse esigenze della cittadinanza, ha necessità di adottare una nuova dotazione organica;

che l'art. 89 del D.Lgs. 267/2000 dispone che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

che l'art. 6 del D.lgs.n. 165 del 30.3.2001 testualmente recita:

*"1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.*

*2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.*

*3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.*



4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

[4-bis. Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti.]

5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonché per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore. L'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto personale non si applica l'articolo 16 dello stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle dotazioni organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, ivi compresi i dirigenti, sono devolute all'università di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.

6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.

6-bis. Sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle istituzioni universitarie, nonché degli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Per gli enti del servizio sanitario nazionale sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalla normativa di settore.”;

che la Funzione Pubblica in data 08/05/2018 ha emanato le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche;

che le succitate linee di indirizzo in particolare al punto 2.2 disciplinano la “garanzia degli equilibri di finanza pubblica in termini di vincoli finanziari”;

che i prospetti inerenti il controllo dei succitati vincoli è stato predisposto dai Servizi Finanziari ed è conservato agli atti del Servizio Risorse Umane;

che dai succitati prospetti si evince che il Piano triennale dei fabbisogni è redatto in coerenza con la programmazione finanziaria e di bilancio e, conseguentemente, delle risorse finanziarie a disposizione;

Visto l'art. 33 del D.L. 34/2019 che statuisce quanto segue: “1. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento a quelli in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria e agli altri programmi previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le regioni a statuto ordinario possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come



percentuale, anche differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto di quelle la cui destinazione è vincolata, ivi incluse, per le finalità di cui al presente comma, quelle relative al servizio sanitario nazionale ed al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le regioni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. Le regioni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 le regioni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

1-bis. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, le province e le città metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono individuati le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le province e le città metropolitane che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. Le province e le città metropolitane in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore ai cento per cento. A decorrere dal 2025 le province e le città metropolitane che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al trenta per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

1-ter. L'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.

2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per



tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia superiore. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

2-bis. Al comma 366 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: «ed educativo, anche degli enti locali» sono soppresse;
- b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I commi 360, 361, 363 e 364 non si applicano alle assunzioni del personale educativo degli enti locali».

2-ter. Gli enti locali procedono alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche utilizzando le graduatorie la cui validità sia stata prorogata ai sensi del comma 362 del medesimo articolo 1.

2-quater. Il comma 2 dell'articolo 14-ter del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è abrogato.”;

Considerato che il DM di cui al comma 1 del succitato articolo è stato emanato in data 17/03/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27/04/2020 e risulta applicabile con decorrenza dal 20/04/2020;

che in data 08.06.2020 il Ministero dell'Interno ha emanato la relativa Circolare applicativa ad oggetto: “Circolare sul Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, attuativo dell'art. 33, comma 2, del Decreto Legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni”;

Considerato che la nuova succitata normativa non ha abrogato le disposizioni che seguono e per le quali se ne attesta il rispetto, come meglio di seguito specificato con i relativi nuovi allegati;



Considerato che la Legge, 30 dicembre 2018, n. 145, Legge di Bilancio 2019 disciplina all'art. 1 commi da 819 a 826 il concorso degli enti locali e delle regioni al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820-826 che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica (ai sensi degli art. 117 c. 3 e 119 c. 2 della Costituzione);

In particolare:

- cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'art. 1 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232, pertanto gli enti locali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo;
- a decorrere dall'anno 2019 gli enti locali hanno la possibilità di utilizzare il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal d.lgs 118/2011 in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali;
- l'equilibrio finanziario è dato dal risultato di competenza dell'esercizio non negativo sulla base del prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione;
- non è più previsto il prospetto allegato al bilancio di previsione che accerti la verifica del rispetto del saldo;

Considerato che, sulla base di quanto sopra, vista la nota della Responsabile dell'Area contabilità e programmazione economica, allegata al presente atto, risulta rispettata la verifica degli equilibri (allegato e);

Che l'art. 1, ai commi 557 e seguenti, della L. 296/2006, testualmente recita:

*"557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*

*a) [riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile] ABROGATO;*

*b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*

*c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;*

*557-bis Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente;*

*557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;*

*557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione;"*

Atteso che il valore medio della spesa di personale calcolato ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater, L. 296/2006 (triennio 2011/2013) è pari ad Euro 1.831.558,43, che corrisponde alla massima spesa potenziale;



Atteso che, il rispetto dell'art. 1, comma 557-quater, della succitata Legge si evince nei valori di seguito riportati, derivanti dalle previsioni di Bilancio:

Spesa di personale anno 2022 Euro 1.705.854,05;

Spesa di personale anno 2023 Euro 1.720.580,55;

Spesa di personale anno 2024 Euro 1.719.918,55;

Media triennio 2022/2024 Euro 1.715.451,05, inferiore pertanto alla media del triennio 2011/2013 pari ad Euro 1.831.558,43;

Atteso che, in applicazione delle deroghe di cui al DM 17/03/2020 ed alla relativa Circolare applicativa che prevede che "la maggiore spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli artt. 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296", il rispetto dell'art. 1, comma 557-quater, della succitata Legge è come di seguito garantito:

Spesa di personale anno 2022 Euro 1.435.379,29 (importo calcolato al lordo delle assunzioni effettuate per sostituzione delle cessazioni anni precedenti e al netto degli spazi finanziari calcolati per nuove assunzioni ai sensi del DM 17/03/2020);

Spesa di personale anno 2023 Euro 1.720.580,55 (importo comprensivo delle assunzioni dell'annualità precedente e delle assunzioni proquota anno 2023);

Spesa di personale anno 2024 Euro 1.719.918,55 (importo comprensivo delle assunzioni dell'annualità precedente);

Media triennio 2022/2024 Euro 1.625.292,80, inferiore pertanto alla media del triennio 2011/2013 pari ad Euro 1.831.558,43;

Atteso che i valori soglia di massima spesa del personale al fine del piano dei fabbisogni sono calcolati in applicazione del DM 17/03/2020 e della relativa circolare applicativa;

Visto il prospetto, allegato alla presente deliberazione (allegato f), dal quale risulta quanto segue:

- il Comune di Canegrate si classifica nella fascia f) dell'art. 3 del succitato DM;
- il rapporto spese di personale/entrate correnti, per l'anno 2022, di cui agli artt. 1 e 2 del succitato DM è pari al 23,95% , pertanto, in applicazione dell'art. 4, comma 1, l'Ente risulta virtuoso;
- il margine di sostenibilità finanziaria per l'anno 2022 è pari ad Euro 249.285,49 (con una spesa massima di personale calcolata in Euro 2.207.047,27);
- per l'anno 2022 non risultano applicabili gli ulteriori incrementi previsti dall' art. 5 del succitato DM, poiché il calcolo della sostenibilità finanziaria di Euro 249.285,49 raggiunge la spesa massima di personale;
- il rapporto spese di personale/entrate correnti, per l'anno 2023, di cui agli artt. 1 e 2 del succitato DM è pari al 23,95% pertanto, l'Ente risulta virtuoso;
- il rapporto spese di personale/entrate correnti, alla data di assunzione della presente deliberazione, per l'anno 2024, di cui agli artt. 1 e 2 del succitato DM è pari al 23,95%, pertanto, l'Ente risulta virtuoso;

Che in applicazione della normativa vigente risulta necessario provvedere all'approvazione della dotazione organica dell'Ente (allegato b), in base ai fabbisogni programmati ai sensi del DM 17/03/2020, nonché confermare la struttura organizzativa di cui alla deliberazione n. 63 del 22/04/2020;

Considerata la necessità di dare continuità alle attività e nel contempo migliorare i servizi offerti alla collettività, alla luce dei pensionamenti che negli ultimi anni hanno ridotto il personale in servizio, senza la possibilità di reintegrarlo, stante i limiti imposti dalle vigenti normative;

Vista la dotazione organica allegata al presente atto, che prevede i seguenti nuovi posti vacanti:

Anno 2022:

- n. 1 cat. D dal 01/09/2022 specialista contabile presso Area contabilità e programmazione economica, servizio bilancio e contabilità;



- n. 1 cat. D dal 01/10/2022 specialista tecnico presso Area governo del territorio;
- n. 1 cat. B1 dal 01/10/2022 esecutore tecnico specializzato presso Area lavori pubblici, patrimonio e tutela dell'ambiente;
- n. 1 cat. C dal 01/10/2022 istruttore tecnico presso Area governo del territorio;

Anno 2023:

- n. 1 cat. C dal 01/03/2023 Agente di PL presso Area Polizia Locale;

Anno 2024: 0;

Considerato che per quanto riguarda il lavoro flessibile (in particolare i tempi determinati):

ai sensi dell'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, il limite massimo di spesa per lavoro flessibile, riferito all'anno 2009 per le stesse finalità, è pari ad Euro 70.653,00;

che nel corso dell'anno 2022 non è prevista la spesa, per l'intera annualità, relativa all'assunzione a tempo determinato di unità di personale;

che nel corso dell'anno 2023 non è prevista la spesa, per l'intera annualità, relativa all'assunzione a tempo determinato di unità di personale;

che nel corso dell'anno 2024 non è prevista la spesa, per l'intera annualità, relativa all'assunzione a tempo determinato di unità di personale;

Considerato che l'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 statuisce che: *"1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. E' richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. E' fatta salva la possibilità di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione. Le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si applicano al personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale e degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100, per i quali è comunque richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Al personale della scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale e fino all'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non è richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza.*

*1.1. Per gli enti locali con un numero di dipendenti compreso tra 101 e 250, la percentuale di cui al comma 1 è stabilita al 5 per cento; per gli enti locali con un numero di dipendenti non superiore a 500, la predetta percentuale è fissata al 10 per cento. La percentuale di cui al comma 1 è da considerare all'esito della mobilità e riferita alla dotazione organica dell'ente.*

*1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede alla riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di trasferimento è accolta, eventualmente avvalendosi, ove sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione. All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando le risorse umane, strumentali e*



finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza, può presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di appartenenza dispone il trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica professionale.

1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2022, ai fini di cui al comma 1 e in ogni caso di avvio di procedure di mobilità, le amministrazioni provvedono a pubblicare il relativo avviso in una apposita sezione del Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter. Il personale interessato a partecipare alle predette procedure invia la propria candidatura, per qualsiasi posizione disponibile, previa registrazione nel Portale corredata del proprio curriculum vitae esclusivamente in formato digitale. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1-quinquies. Per il personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, delle autorità amministrative indipendenti e dei soggetti di cui all'articolo 70, comma 4, i comandi o distacchi sono consentiti esclusivamente nel limite del 25 per cento dei posti non coperti all'esito delle procedure di mobilità di cui al presente articolo. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai comandi o distacchi obbligatori, previsti da disposizioni di legge, ivi inclusi quelli relativi agli uffici di diretta collaborazione, nonché a quelli relativi alla partecipazione ad organi, comunque denominati, istituiti da disposizioni legislative o regolamentari che prevedono la partecipazione di personale di amministrazioni diverse, nonché ai comandi presso le sedi territoriali dei ministeri, o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte.

2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, i dipendenti possono essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del presente comma non si applica il terzo periodo del primo comma dell'articolo 2103 del codice civile. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario, in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere fissati criteri per realizzare i processi di cui al presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai dipendenti con figli di età inferiore a tre anni, che hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, con il consenso degli stessi alla prestazione della propria attività lavorativa in un'altra sede.

2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma 2.3.

2.2 I contratti collettivi nazionali possono integrare le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2. Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

2.3 Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e 2, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono, altresì, le risorse corrispondenti al cinquanta per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito mediante versamento all'entrata dello Stato da parte dell'amministrazione cedente e corrispondente riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione cedente. I criteri di utilizzo e le modalità di gestione delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima applicazione, nell'assegnazione delle risorse



vengono prioritariamente valutate le richieste finalizzate all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che presentino rilevanti carenze di personale e conseguentemente alla piena applicazione della riforma delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Le risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione sino al momento di effettiva permanenza in servizio del personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2.

2.4 Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2.3, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede, quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9 milioni di euro a decorrere dal 2014 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e quanto a 12 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2015, il fondo di cui al comma 2.3 può essere rideterminato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente articolo.

2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria.

2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis, limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero degli affari esteri, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti, avviene previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente disponibili.

2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti può procedere alla riserva di posti da destinare al personale assunto con ordinanza per le esigenze della Protezione civile e del servizio civile, nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311".

2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione.

2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto.";

che l'art. 3, comma 8, della Legge 56/2019 dispone che: "8. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino al 31 dicembre 2024, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001."

Preso atto che:



l'art. 48, 1 comma, del D.Lgs. n. 198/2006 e ss.mm.ii. dispone che gli Enti non possano procedere ad assunzioni di personale se non hanno approvato il piano triennale delle azioni positive;

il Comune di Canegrate, con propria deliberazione GC n. 172 del 02.12.2020, ha approvato il piano triennale azioni positive 2021/2023;

il D.Lgs. 150/2009 e ss.mm.ii. dispone che gli Enti non possono procedere ad assunzioni di personale in assenza di adozione del piano della performance;

ai sensi di quanto sopra, l'Ente, con propria deliberazione GC n. 55 del 16.03.2022 ha approvato il piano della performance per il triennio 2022/2024;

l'Ente ha rispettato tempi e modalità relativi alle comunicazioni alla BDAP;

Ritenuto, per quanto sopra espresso, di:

adottare, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance adottata con deliberazione GC n. 55 del 16.03.2022, e nell'ambito della propria dotazione organica qui approvata, il piano triennale dei fabbisogni (allegato c), come segue:

per l'anno 2022:

copertura di n. 1 posto di categoria D, specialista contabile presso Area contabilità e programmazione economica prevista a partire dal 01/09/2022, spesa annua prevista pari ad Euro 34.051,21 (irap compresa), in sostituzione di cessazione avvenuta nell'anno 2021, rientra nel limite art. 1 c. 557 L. 296/2006;

copertura di n. 1 posto di categoria D, specialista tecnico presso Area governo del territorio prevista a partire dal 01/10/2022, spesa annua prevista pari ad Euro 34.051,21 (irap compresa), in sostituzione di cessazione avvenuta nell'anno 2021, rientra nel limite art. 1 c. 557 L. 296/2006;

copertura di n. 1 posto di categoria C, prevista a partire dal 01/10/2022, profilo professionale istruttore tecnico, presso l'Area governo del territorio, spesa annua prevista pari ad Euro 29.387,64 (al netto dell'irap), a valere sulla sostenibilità finanziaria anno 2022 ora stimata in Euro 249.285,49 (al netto dell'irap), in deroga al limite art. 1 c. 557 L. 296/2006 poiché ente virtuoso;

copertura di n. 1 posto di categoria B1, prevista a partire dal 01/10/2022, profilo professionale esecutore tecnico specializzato, presso l'Area lavori pubblici, patrimonio e tutela dell'ambiente, spesa annua prevista pari ad Euro 26.370,33 (al netto dell'irap), a valere sulla sostenibilità finanziaria anno 2022 ora stimata in Euro 249.285,49 (al netto dell'irap), in deroga al limite art. 1 c. 557 L. 296/2006 poiché ente virtuoso;

per l'anno 2023:

copertura di n. 1 posto di categoria C, agente di PL presso Area Polizia locale prevista a partire dal 01/03/2023, spesa annua prevista pari ad Euro 32.964,86 (irap compresa), in sostituzione di cessazione avvenuta nell'anno 2022, rientra nel limite art. 1 c. 557 L. 296/2006;

per l'anno 2024:

Non sono previste assunzioni a tempo indeterminato;

#### **Applicazione Circolare 08/05/2018 FP:**

La richiamata circolare al paragrafo 2.2 definisce la garanzia degli equilibri di finanza pubblica (vincoli finanziari) e indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano triennale dei fabbisogni.



Il piano deve indicare la consistenza, in termini finanziari, della dotazione organica nonché il valore finanziario dei fabbisogni programmati che non possono superare la "dotazione" di spesa potenziale derivante dall'ultimo atto approvato (art. 1, c. 557-quater, L. 296/2006).

Il limite di spesa potenziale massima 2011/2013 calcolato ai sensi del c. 557-quater è di Euro 1.831.558,43. Tale importo non ricomprende, ai sensi di legge, il valore finanziario delle categorie protette.

Pertanto, al fine di rendere omogenei i dati di raffronto tra il limite 2011/2013 (c. 557-quater) e il piano dei fabbisogni del triennio 2022/2024, il quale, nel valore finanziario ricomprende anche gli importi riferiti alle categorie protette (come da paragrafo 2.2 della Circolare), è necessario procedere, per il solo raffronto dei dati 557-quater (spesa potenziale massima)/piano fabbisogni (art. 6, D.Lgs. 165/2001 e Circolare di cui al presente punto), ad incrementare il limite del c. 557-quater con il valore medio finanziario delle categorie protette triennio 2011/2013 per Euro 111.778,71.

**Il limite di spesa potenziale massima 2011/2013 ai soli fini del raffronto con il piano dei fabbisogni di personale 2021/2023 è pari ad un importo di Euro 1.943.337,14.**

#### **Anno 2022:**

**spesa potenziale massima 2011/2013 euro 1.943.337,14 (comprensiva di categorie protette);**  
risorse destinate all'attuazione del piano fabbisogni euro 1.808.688,98;  
spesa di personale a tempo indeterminato euro 1.650.539,40: i rapporti di lavoro istituiti a tempo pieno e successivamente trasformati in part time sono stati considerati per il valore a tempo pieno;  
lavoro flessibile (tempo determinato) euro 0;  
valori incidenza rinnovi contrattuali 21/05/2018: euro 90.428,16;  
sostenibilità finanziaria da DM 17/03/2020: euro 249.285,49;  
spesa prevista per nuove assunzioni calcolata in applicazione del DM 17/03/2021, per l'anno 2022, euro 55.757,97 (ente virtuoso, pertanto in deroga al limite art. 1, c. 557 L. 296/2006);  
spesa prevista per assunzioni a seguito di cessazioni anno 2021, che rientra nel limite c. 557 di cui sopra: Euro 68.102,42.

#### **Anno 2023**

**spesa potenziale massima 2011/2013 euro 1.943.337,14 (comprensiva di categorie protette);**  
risorse destinate all'attuazione del piano fabbisogni euro 1.823.543,54;  
spesa di personale a tempo indeterminato euro 1.670.939,94: i rapporti di lavoro istituiti a tempo pieno e successivamente trasformati in part time sono stati considerati per il valore a tempo pieno;  
lavoro flessibile (tempo determinato) euro 0;  
valori incidenza rinnovi contrattuali 21/05/2018: euro 90.428,16;  
spesa prevista per nuove assunzioni calcolata in applicazione del DM 17/03/2021, per l'anno 2023, euro 0 (ente virtuoso, pertanto in deroga al limite art. 1, c. 557 L. 296/2006);  
spesa prevista per assunzioni a seguito di cessazioni anno 2022, che rientra nel limite c. 557 di cui sopra: Euro 32.964,86;

#### **Anno 2024**

**spesa potenziale massima 2011/2013 euro 1.943.337,14 (comprensiva di categorie protette);**  
risorse destinate all'attuazione del piano fabbisogni euro 1.822.881,54;  
spesa di personale a tempo indeterminato euro 1.703.852,59: i rapporti di lavoro istituiti a tempo pieno e successivamente trasformati in part time sono stati considerati per il valore a tempo pieno;  
lavoro flessibile (tempo determinato) euro 0;  
valori incidenza rinnovi contrattuali 21/05/2018: euro 90.428,16;  
Non sono previste assunzioni a tempo indeterminato.

Considerato che nel bilancio pluriennale sono previste risorse necessarie tali da garantire la copertura del fabbisogno di personale;

Tenuto conto che:

della presente proposta verrà data opportuna informazione alle RSU;



il Revisore unico ha accertato, come si evince dall'allegato parere, il rispetto dei criteri e dei vincoli dettati dalle vigenti disposizioni in materia di assunzioni di personale (allegato d);

Ritenuto di dare atto che l'importo verrà impegnato con successive determinazioni del Responsabile di Area, secondo la scadenza dell'obbligazione giuridica prevista;

Visti i principi dettati dal vigente Statuto Comunale in materia di "ordinamento degli uffici e dei servizi", come specificati al Titolo VI, Capi I, II e III dello Statuto medesimo;

Ritenuta la propria competenza ai sensi del III comma dell'art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

Visti i pareri di cui all'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;

### DELIBERA

- 1) di prendere atto che, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001, così come modificato dalla Legge 183/2011 e per le motivazioni in premessa richiamate, nell'ente non sono presenti per gli anni 2022, 2023 e 2024 dipendenti in soprannumero;
- 2) di prendere atto che, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001 come modificato dalla legge 183/2011 e per le motivazioni in premessa richiamate, nell'ente non sono presenti dipendenti in eccedenza per il triennio 2022/2024;
- 3) per quanto in premessa richiamato, di non dover avviare nel corso dell'anno 2022 procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti;
- 4) di rimodulare ed approvare la nuova dotazione organica dell'Ente, in base ai fabbisogni programmati così come pianificati nell'allegato piano dei fabbisogni relativo al triennio 2022/2024;
- 5) di approvare, così come stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 165/2001 e dall'art. 35 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla base di quanto in premessa richiamato, il piano triennale dei fabbisogni 2022/2024, così come da allegato prospetto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nel rispetto di quanto dettato dalla normativa vigente ed in coerenza con la dotazione organica approvata con la presente deliberazione;
- 6) di dare mandato al Responsabile dell'Area tributi personale demografici di adottare gli atti necessari e conseguenti;
- 7) di trasmettere al Dipartimento della Funzione Pubblica e alle R.S.U. copia della presente deliberazione.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere, con votazione unanime il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c.4 del D.Lgs. 267/00.

All.ti:

- parere;
- a) rispetto vincolo comma 557 e 557 quater e previsione spesa di personale;
- b) dotazione organica;
- c) piano fabbisogni 2022/2024;
- d) parere Revisore;
- e) verifica equilibri 2022/2023/2024;
- f) sostenibilità finanziaria 2022, 2023, 2024.





**COMUNE DI CANEGRATE**  
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Sede: Via Manzoni, 1 – Tel. (0331) 463811 – Telefax (0331) 401535 – Cod.fisc. e part.IVA 00835500158

**Parere preventivo art. 49 e 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267**

Allegato alla deliberazione n. 128 Giunta in data 27 LUG. 2022

\_X\_ GIUNTA COMUNALE

\_\_ CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: piano triennale dei fabbisogni 2022/2024

In relazione al presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.



**TE RESPONSABILE DELL'AREA  
TRIBUTI-PERSONALE-DEMOGRAFICI**  
**Enrico COZZI**

*[Handwritten signature]*

In relazione al presente atto si esprime parere favorevole di regolarità contabile.



**SECRETARIO GENERALE**  
**Dott.ssa Teresa LA SCALA**

*[Handwritten signature]*



APP

Allegato alla deliberazione  
G.C. n. 128 del 29/07/2022

SPESSE DI PERSONALE PREVISIONE 2022-2024 (29/06/2022)

DESCRIZIONE NUOVI CAPITOLI	CLASSIFICAZIONE	M I S S I O N E	P R O G R A M M A	T I T O L O	M A C R O C A T E G O R I E	PREVISIONE 2022	REIMPUTAZIONI	TOTALE STANZIAMENTO 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024
8000	U.1.01.01.01.000	1	2	1	1	154.000,00	11.500,00	165.500,00	154.600,00	154.600,00
8100	U.1.01.01.01.000	1	2	1	1	15.455,00		15.455,00	15.395,00	15.395,00
9000	U.1.01.01.01.000	1	2	1	1	11.291,49	1.534,78	12.826,27	11.291,49	11.291,49
10000	U.1.01.01.01.000	1	2	1	1	22.400,00		22.400,00	22.300,00	22.300,00
11000	U.1.01.02.01.000	1	2	1	1	47.900,00	2.965,28	50.865,28	47.800,00	47.800,00
12000	U.1.01.02.01.000	1	2	1	1	6.100,00		6.100,00	6.100,00	6.100,00
12050	U.1.01.02.02.000	1	2	1	1	0,00		0,00	0,00	0,00
13000	U.1.02.01.01.000	1	2	1	2	13.450,00	1.030,46	14.480,46	13.650,00	13.650,00
29000	U.1.01.01.01.000	1	3	1	1	151.300,00		151.300,00	164.300,00	164.300,00
30000	U.1.01.02.01.000	1	3	1	1	45.200,00	476,00	45.676,00	49.140,00	49.140,00
30050	U.1.01.02.02.000	1	3	1	1	505,00		505,00	0,00	0,00
31000	U.1.02.01.01.000	1	3	1	2	12.600,00	170,00	12.770,00	13.500,00	13.500,00
43000	U.1.01.01.01.000	1	4	1	1	50.000,00		50.000,00	48.700,00	48.700,00
44000	U.1.01.02.01.000	1	4	1	1	13.560,00		13.560,00	13.200,00	13.200,00
45000	U.1.02.01.01.000	1	4	1	2	4.260,00		4.260,00	4.200,00	4.200,00
58000	U.1.01.01.01.000	1	6	1	1	99.200,00		99.200,00	98.700,00	98.700,00
59000	U.1.01.01.01.000	1	6	1	1	51.300,00		51.300,00	43.900,00	43.900,00
61000	U.1.01.02.01.000	1	6	1	1	33.000,00	714,00	33.714,00	33.000,00	33.000,00
62000	U.1.01.02.01.000	1	6	1	1	14.800,00		14.800,00	12.600,00	12.600,00
62050	U.1.01.02.02.000	1	6	1	1	400,00		400,00	0,00	0,00
63000	U.1.02.01.01.000	1	6	1	2	9.800,00	255,00	10.055,00	9.800,00	9.800,00
64000	U.1.02.01.01.000	1	6	1	2	4.400,00		4.400,00	3.800,00	3.800,00
97000	U.1.01.01.01.000	1	7	1	1	121.600,00		121.600,00	123.400,00	123.400,00
97100	U.1.01.01.01.000	1	7	1	1	0,00		0,00	0,00	0,00
98000	U.1.01.02.01.000	1	7	1	1	33.500,00		33.500,00	34.000,00	34.000,00
98100	U.1.01.02.01.000	1	7	1	1	0,00		0,00	0,00	0,00
99000	U.1.02.01.01.000	1	7	1	2	10.400,00		10.400,00	10.550,00	10.550,00
99100	U.1.02.01.01.000	1	7	1	2	0,00		0,00	0,00	0,00
107000	U.1.01.01.01.000	1	8	1	1	47.300,00		47.300,00	47.000,00	47.000,00
108000	U.1.01.02.01.000	1	8	1	1	13.980,00		13.980,00	13.900,00	13.900,00
108050	U.1.01.02.02.000	1	8	1	1	257,00		257,00	0,00	0,00
109000	U.1.02.01.01.000	1	8	1	2	4.100,00		4.100,00	4.100,00	4.100,00
120000	U.1.01.01.01.000	1	10	1	1	56.400,00		56.400,00	54.800,00	54.800,00
121000	U.1.01.01.01.000	1	10	1	1	71.000,00	45.937,92	116.937,92	69.876,00	69.876,00
121010	U.1.01.01.01.000	1	10	1	1	0,00		0,00	0,00	0,00
122000	U.1.01.01.01.000	1	10	1	1	67.500,00	11.044,13	78.544,13	67.500,00	67.500,00
124000	U.1.01.02.01.000	1	10	1	1	17.600,00	476,00	18.076,00	17.300,00	17.300,00
124010	U.1.01.02.01.000	1	10	1	1	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
125000	U.1.01.02.01.000	1	10	1	1	17.450,00	11.694,78	29.144,78	17.100,00	17.100,00
125010	U.1.01.02.01.000	1	10	1	1	0,00		0,00	0,00	0,00
126000	U.1.02.01.01.000	1	10	1	2	5.700,00	170,00	5.870,00	5.500,00	5.500,00
127000	U.1.02.01.01.000	1	10	1	2	6.032,00	3.903,16	9.935,16	6.000,00	6.000,00
127010	U.1.02.01.01.000	1	10	1	2	0,00		0,00	0,00	0,00
139000	U.1.01.01.01.000	1	11	1	1	39.500,00		39.500,00	38.200,00	38.200,00
140000	U.1.01.01.01.000	1	11	1	1	26.700,00		26.700,00	44.600,00	44.600,00
141000	U.1.01.02.01.000	1	11	1	1	10.800,00		10.800,00	10.400,00	10.400,00



APP. 9

142000	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE MESSI E CENTRALINO	U.1.01.02.01.000	1	11	1	1	7.400,00	7.400,00	12.300,00	12.300,00
143000	IRAP COMUNICAZIONE E URP	U.1.02.01.01.000	1	11	1	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.300,00	3.300,00
144000	IRAP SU RETRIBUZIONE MESSI E CENTRALINO	U.1.02.01.01.000	1	11	1	330,00	330,00	330,00	1.930,00	1.930,00
178000	RETRIBUZIONE POLIZIA LOCALE	U.1.01.01.01.000	3	1	1	233.500,00	233.500,00	233.500,00	236.600,00	236.600,00
178020	COMPENSI LSS POLIZIA LOCALE COVID	U.1.01.01.01.000	3	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COMPENSI SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO POLIZIA LOCALE	U.1.01.01.01.000	3	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178021	EMERGENZA COVID - DPCM 8/3/2020 - ministero interno esu	U.1.01.02.01.000	3	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179000	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE POLIZIA LOCALE	U.1.01.02.01.000	3	1	1	72.800,00	610,00	73.410,00	71.900,00	71.900,00
179020	CONTRIBUTI SU COMPENSI LSS COVID POLIZIA LOCALE	U.1.01.02.01.000	3	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUTI SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO POLIZIA LOCALE	U.1.01.02.01.000	3	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179021	EMERGENZA COVID - DPCM 8/3/2020 - ministero interno esu	U.1.01.02.01.000	3	1	1	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
180000	CONTRIBUTI PREVIDENZA INTEGRATIVA	U.1.01.02.01.000	3	1	1	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00
180050	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - polizia locale	U.1.01.02.02.000	3	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181000	IRAP RETRIBUZIONE UFFICIO POLIZIA LOCALE	U.1.02.01.01.000	3	1	1	21.200,00	217,00	21.417,00	21.892,00	21.230,00
181020	IRAP SU COMPENSI LSS COVID POLIZIA LOCALE	U.1.02.01.01.000	3	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IRAP SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO POLIZIA LOCALE	U.1.02.01.01.000	3	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181021	EMERGENZA COVID - DPCM 8/3/2020 - ministero interno esu	U.1.02.01.01.000	3	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE PER PREVENZIONE E SPAZIO DI CONTRASTO DELLA VENDITA E SPAZIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI - CONTRIBUTO Ministero dell'Interno	U.1.01.01.01.000	3	2	1	0,00	4.275,71	4.275,71	0,00	0,00
200030	CONTRIBUTI SU COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE PER PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA VENDITA E SPAZIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI - CONTRIBUTO Ministero dell'Interno	U.1.01.02.02.000	3	2	1	0,00	1.056,14	1.056,14	0,00	0,00
200040	IRAP SU COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE PER PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA VENDITA E SPAZIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI - CONTRIBUTO Ministero dell'Interno	U.1.02.01.01.000	3	2	1	0,00	363,44	363,44	0,00	0,00
227000	CONTRIBUTI P.I.	U.1.01.01.01.000	4	6	1	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.600,00	22.600,00
228000	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - p.i.	U.1.01.02.01.000	4	6	1	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.700,00	6.700,00
228050	IRAP RETRIBUZIONE PERSONALE PUBBLICA ISTRUZIONE	U.1.01.02.02.000	4	6	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229000	IRAP RETRIBUZIONE UFFICIO CULTURA	U.1.02.01.01.000	4	6	1	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00
246000	ONERI SU RETRIBUZIONE UFFICIO CULTURA	U.1.01.01.01.000	5	2	1	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.600,00	22.600,00
247000	IRAP SU RETRIBUZIONE UFFICIO CULTURA	U.1.01.02.01.000	5	2	1	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.700,00	6.700,00
248000	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO GOVERNO DEL TERRITORIO	U.1.02.01.01.000	5	2	1	2.010,00	2.010,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
289000	ONERI SU RETRIBUZIONE UFFICIO GOVERNO DEL TERRITORIO	U.1.01.01.01.000	8	1	1	16.600,00	16.600,00	16.600,00	28.000,00	28.000,00
290000	IRAP SU RETRIBUZIONE UFFICIO GOVERNO DEL TERRITORIO	U.1.01.02.01.000	8	1	1	7.400,00	476,00	7.876,00	11.400,00	11.400,00
291000	RETRIBUZIONE UFFICIO GOVERNO DEL TERRITORIO	U.1.02.01.01.000	8	1	1	2.200,00	170,00	2.370,00	3.300,00	3.300,00
	RETRIBUZIONE UFFICIO TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	U.1.01.01.01.000	9	3	1	49.100,00	49.100,00	49.100,00	62.800,00	62.800,00
411000	ONERI SU RETRIBUZIONE UFFICIO TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	U.1.01.02.01.000	9	3	1	14.400,00	14.400,00	14.400,00	18.600,00	18.600,00
412000	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - ecologia	U.1.01.02.02.000	9	3	1	141,00	141,00	141,00	0,00	0,00
	IRAP SU RETRIBUZIONE UFFICIO TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	U.1.02.01.01.000	9	3	1	4.200,00	4.200,00	4.200,00	5.500,00	5.500,00
443000	RETRIBUZIONE STRADINI	U.1.01.01.01.000	10	5	1	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.600,00	23.600,00
449000	ONERI SU RETRIBUZIONE STRADINI	U.1.01.02.01.000	10	5	1	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
450000	IRAP RETRIBUZIONE STRADINI	U.1.02.01.01.000	10	5	1	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.010,00	2.010,00
462000	VOUCHER	U.1.03.02.12.000	10	5	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559000	RETRIBUZIONE AREA POLITICHE SOCIALI	U.1.01.01.01.000	12	7	1	165.500,00	165.500,00	165.500,00	168.900,00	168.900,00
560000	ONERI SU RETRIBUZIONE AREA POLITICHE SOCIALI	U.1.01.02.01.000	12	7	1	51.300,00	585,00	51.885,00	52.300,00	52.300,00
560050	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - sociali	U.1.01.02.02.000	12	7	1	815,00	815,00	815,00	0,00	0,00
5681000	IRAP RETRIBUZIONE AREA POLITICHE SOCIALI	U.1.02.01.01.000	12	7	1	15.800,00	213,00	16.013,00	15.500,00	15.500,00
	VOUCHER	U.1.01.01.01.000	14	4	1	25.000,00	25.000,00	25.000,00	24.900,00	24.900,00
598000	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SUAP	U.1.01.02.01.000	14	4	1	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
599000	ONERI SU RETRIBUZIONE SPORTELLO UNICO	U.1.02.01.01.000	14	4	1	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
600000	IRAP RETRIBUZIONE SPORTELLO UNICO	U.1.02.01.01.000	14	4	1	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

DATE

APP. 2

2.182.042,49

2.182.704,49

2.216.734,27

99.847,78

2.116.886,49

2.193.827,08

29/06/2022

TOTALE

media

valori di bilancio 2022	valori di bilancio 2023	valori di bilancio 2024
1.618.439,03 + stip	1.594.562,49	1.594.562,49
462.803,18 + ctb	460.130,00	460.130,00
2.798,00 + ass fam	0,00	0,00
142.879,04 + irap	140.092,00	140.308,00
0,00	0,00	0,00
8.859,98 - irap gc togli	8.065,00	8.943,00
1.325,00 - irap altri togli	1.325,00	1.325,00
2.690,00 - ctb revisore togli	2.690,00	2.690,00
2.216.734,27	2.182.704,49	2.182.042,49

	valori parziali per voce per controllo
stipendi	1.618.439,03
contributi	462.803,18
ass fam	2.798,00
irap	132.694,06
	0,00
<b>totale per controllo</b>	<b>2.216.734,27</b>


per nuovo calcolo dpcm 17/3/2020 senza irap + mensa 2.091.240,21

PER DUP senza mensa senza irap

2.084.040,21

2.052.002,49

2.052.002,49



CATEGORIE PROTETTE

2023/2024

1	COMPETENZE	21.926,14
	CONTRIBUTI	6.027,51
	TOTALE	27.953,65

1	COMPETENZE	21.926,14
	CONTRIBUTI	6.027,51
	TOTALE	27.953,65

2	COMPETENZE	22.270,47
	CONTRIBUTI	6.026,78
	TOTALE	28.297,25

2	COMPETENZE	22.270,47
	CONTRIBUTI	6.026,78
	TOTALE	28.297,25

3	COMPETENZE	24.047,08	11 MESI
	CONTRIBUTI	6.516,40	
	TOTALE	30.563,48	

3	COMPETENZE	26.233,18
	CONTRIBUTI	7.108,80
	TOTALE	33.341,98

RIEPILOGO

1	27.953,65	
2	28.297,25	
3	30.563,48	
	86.814,38	
	TOTALE LORDO	
	a dedurre valori rinnovi CCNL **	
	CCNL 2006	4.286,97
	CCNL 2008	4.236,45
	CCNL 2009	2.991,44
	IVC	620,82
	CCNL 2018	4.819,01
	TOTALE DEDUZIONI	16.954,69
	TOTALE FINALE DA PORTARE IN DETRAZIONE	69.859,69

RIEPILOGO

1	27.953,65	
2	28.297,25	
3	33.341,98	
	89.592,88	
	TOTALE LORDO	
	a dedurre valori rinnovi CCNL **	
	CCNL 2006	4.286,97
	CCNL 2008	4.236,45
	CCNL 2009	2.991,44
	IVC	620,82
	CCNL 2018	4.819,01
	TOTALE DEDUZIONI	16.954,69
	TOTALE FINALE DA PORTARE IN DETRAZIONE	69.859,69

\*\*I valori CCNL indicati di CCNL da sottrarre sono comprensivi di CTB e IRAP anche se IRAP non dovrebbe esserci. Dal totale generale riepilogo ente personale si tolgono gli importi totali per CCNL comprensivi di IRAP lasciato anche qui le stesse cifre



30/03/2022

Acc 3)

Ann. a)

SPESA DI PERSONALE CONSUNTIVO 2011	
STIPENDI	2.126.823,69
IRAP	132.630,95
TOTALE	2.259.454,64
a detrarre	
CCNL 2006	87.400,00
CCNL 2008	84.900,00
CCNL 2009	65.000,00
IVC 2011 CON SEGRETARIO	14.000,00
CCNL 14/12/2010 SEGRETARI	4.300,00
CATEGORIE PROTETTE	110.788,00
DIRITTI DI SEGRETERIA	13.540,96
TOTALE NETTO SPESA 2011	1.879.525,68

SPESA DI PERSONALE CONSUNTIVO 2012	
STIPENDI	2.105.321,60
IRAP	130.921,86
TOTALE	2.236.243,46
a detrarre	
CCNL 2006	87.400,00
CCNL 2008	84.900,00
CCNL 2009	65.000,00
IVC 2011 CON SEGRETARIO	14.000,00
CCNL 14/12/2010 SEGRETARI	4.300,00
CATEGORIE PROTETTE	112.463,00
DIRITTI DI SEGRETERIA	9.955,00
TOTALE NETTO SPESA 2012	1.858.225,46

SPESA DI PERSONALE consuntivo 2013	
STIPENDI	2.001.656,27
IRAP	122.953,01
TOTALE	2.124.609,28
a detrarre	
CCNL 2006	87.400,00
CCNL 2008	84.900,00
CCNL 2009	65.000,00
IVC 2011 CON SEGRETARIO	14.000,00
CCNL 14/12/2010 SEGRETARI	4.300,00
CATEGORIE PROTETTE	112.085,14
DIRITTI DI SEGRETERIA	0,00
TOTALE NETTO	1.756.924,14

MEDIA DEL TRIENNIO spesa netta      1.831.558,43  
 MEDIA DEL TRIENNIO spesa lorda      2.206.769,13

media 11/12/13 è un valore fisso fino al cambio della norma

media singole voci	
	2.077.933,85
	128.835,27
	2.206.769,13
	0,00
	87.400,00
	84.900,00
	65.000,00
	14.000,00
	4.300,00
	111.778,71
	7.831,99
	1.831.558,43



Ann. 2)

SPESA DI PERSONALE previsione 2022 FATTO PER BILANCIO PREVISIONE 2022/2024


	2022	2023	2024
STIPENDI e irap	2.216.734,27	2.182.704,49	2.182.042,49
a detrarre			
CCNL 2006	83.216,71	83.216,71	83.216,71
CCNL 2008	83.070,44	83.070,44	83.070,44
CCNL 2009	57.174,80	57.174,80	57.174,80
CCNL 14/12/2010 SEGRETARI	27.400,00	27.400,00	27.400,00
IVC 2010 CON SEGRETARIO	12.196,79	12.196,79	12.196,79
CCNL 21/5/2018 CON IVC 2019 NUOVA E PE	90.428,16	90.428,16	90.428,16
CATEGORIE PROTETTE	69.859,69	72.638,19	72.638,19
DIRITTI DI SEGRETERIA	12.826,27	11.291,49	11.291,49
RIMBORSO DI ENTRATA VANZAGO	27.400,00	27.400,00	27.400,00
RIMBORSO DI ENTRATA SAN GIORGIO			
S/LEGNANO PER COMANDANTE VV.UU	20.500,00	20.500,00	20.500,00
PREVISIONE FPV da reimpuntare sull'a.s	50.000,00	*	*
TOTALE NETTO	1.705.854,05	1.720.580,55	1.719.918,55
LIMITE RISPETTO AL TRIENNIO 2011/2013	1.831.558,43	1.831.558,43	1.831.558,43

DA RIVEDERE ACCINGERE PER CCNL 7/12/2020

RISPARMIO 125.704,37 110.977,87 111.639,87

\* l'ipotesi di fpv la faccio solo sul primo anno in quanto il valore iniziale totale comprende già le reimpuntazioni dell'anno precedente mentre nei successivi no. Sarebbe come togliere una cifra che non c'è e ne risulterebbe alterato il risultato finale

29/06/2022



Acc. a)

valutare anche le altre voci in decurtazione, ma se fatto si dovrà valutare la portata della cosa nel rigetto la media delle entrate del triennio per la capacità assunzionale se si tolgono dalle spese vanno tolte anche dalle entrate  
Sono conti differenti magari non è necessario ma ricordiamoci di fare una riflessione




Acc. 2

INCIDENZA CCNL 21/5/2018 anno 2022  
 PERSONALE in servizio AL 6/9/2021

06/09/2021

# ATTENZIONE PER I VALORI SONO RAPPORATI ALLA % nella voce mensile

COGNOME	NOME	CATEGORIA	AUMENTO MENSILE CCNL 21/5/2018	INCREMENTO annuo	ELEMENTO PEREQUATIVO CCNL 21/05/18 MENSILE per 12 mesi INADEL	PEREQUATIVO annuo	IVC L. 145/2018 COMMA 440 ART 1	IVC ANNUA	INCREMENTO TOTALE 2020
		C4-PEO	45,73	907,40	2,50	150,00	13,36	173,68	1.285,08
		C5	69,80	907,40	17,00	204,00	23,32	303,16	1.309,85
		SECRETARIO A	0,00	0,00	0,00	0,00	14,85	193,05	1.285,08
		D3-PEO	77,60	1.008,80	9,00	108,00	13,36	173,68	1.251,27
		C5	69,80	907,40	17,00	204,00	15,58	202,54	1.326,24
		C3	65,30	848,90	20,00	240,00	13,36	173,68	1.285,08
		D4-PEO	80,90	1.051,70	6,00	72,00	11,12	144,56	1.187,86
		C5	69,80	907,40	17,00	204,00	12,15	157,95	1.247,45
		B3	58,10	755,30	24,00	288,00	12,13	157,69	1.245,89
		C3-PEO	48,47	530,11	11,80	141,60	12,49	162,37	1.251,27
		D3-PEO	77,60	1.008,80	9,00	108,00	12,15	157,95	1.247,45
		B6	60,00	780,00	23,00	276,00	14,85	193,05	1.309,85
		C5	69,80	907,40	17,00	204,00	11,47	149,11	1.205,11
		B3	58,10	755,30	24,00	288,00	13,36	173,68	1.285,08
		C3	65,30	848,90	20,00	240,00	11,12	144,56	1.187,86
		C2	63,50	825,50	22,00	264,00	12,15	157,95	1.247,45
		D3-PEO	77,60	1.008,80	9,00	108,00	14,85	193,05	1.309,85
		C4	67,30	874,90	18,00	216,00	12,88	167,44	1.258,34
		B7	63,40	824,20	22,00	264,00	12,13	157,69	1.245,89
		B7	63,40	824,20	22,00	264,00	12,13	157,69	1.245,89
		D3-PEO	77,60	1.008,80	9,00	108,00	14,85	193,05	1.309,85
		C3	65,30	848,90	20,00	240,00	12,49	162,37	1.251,27
		B5-PEO	70,41	915,83	15,67	188,04	15,54	196,11	1.102,48
		B4-PEO	59,00	767,00	24,00	288,00	11,28	146,64	1.201,64
		B5-PEO	60,00	780,00	23,00	276,00	11,47	149,11	1.205,11
		B4-PEO	59,00	767,00	24,00	288,00	11,28	146,64	1.201,64
		B6-PEO	61,00	793,00	23,00	276,00	11,68	151,84	1.220,84
		B5-PEO	41,86	541,58	15,37	184,44	17,96	103,48	836,70
		C1	62,00	806,00	23,00	276,00	11,87	154,31	1.236,31
		C2	63,50	825,50	22,00	264,00	12,15	157,95	1.247,45
		D2	70,80	920,40	16,00	192,00	13,55	176,15	1.288,55
		C5	69,80	907,40	17,00	204,00	13,36	173,68	1.285,08
		C3	65,30	848,90	20,00	240,00	12,49	162,37	1.251,27
		C5	69,80	907,40	17,00	204,00	13,36	173,68	1.285,08
		D3-PEO	77,60	1.008,80	9,00	108,00	14,85	193,05	1.309,85



Acc. 2)

C1	62,00	806,00	23,00	276,00	11,87	154,31	1.236,31
C1	62,00	806,00	23,00	276,00	11,87	154,31	1.236,31
C1	62,00	806,00	23,00	276,00	11,87	154,31	1.236,31
B6-PEO	61,00	793,00	23,00	276,00	11,68	151,84	1.220,84
C5	69,80	907,40	17,00	204,00	13,36	173,68	1.285,08
C2	63,50	825,50	22,00	264,00	12,15	157,95	1.247,45
C4-PEO (51,8333%)	56,08	729,04	15,00	189,00	10,73	139,49	1.048,53
D3-PEO	77,60	1.008,80	9,00	108,00	14,85	193,05	1.309,85
D4	80,90	1.051,70	6,00	72,00	15,48	201,24	1.324,94
B3	58,10	755,30	24,00	288,00	11,12	144,56	1.187,86
B6-PEO (51,8333%)	42,36	550,68	15,97	161,64	8,14	105,23	847,75
C4	67,30	874,90	18,00	216,00	12,88	167,44	1.258,34
C5	69,80	907,40	17,00	204,00	13,36	173,68	1.285,08
D3-PEO (50,8333%)	64,66	840,58	23,30	300,00	12,97	160,81	1.091,39
D2	70,80	920,40	16,00	192,00	13,55	176,15	1.288,55
C3	65,30	848,90	20,00	240,00	12,49	162,37	1.251,27
C1	62,00		23,00		11,87		0,00
C1	62,00		23,00		11,87		0,00
C1	62,00		23,00		11,87		0,00
C1	62,00		23,00		11,87		0,00
C1	62,00		23,00		11,87		0,00
C1	62,00		23,00		11,87		0,00
CED							
		42.360,11		10.372,92		8.410,22	61.143,25

23,8+8,5+2,88	35,18	23,8+8,5	32,3	23,8+8,5+2,88	35,18
---------------	-------	----------	------	---------------	-------

**57.262,40**

**13.723,37**

**11.368,94**

**82.354,71**

TOTALE GENERALE

**ATTENZIONE con la legge di stabilità n. 145 del 30/12/2018 ART. 1 comma 440 è stato fissato il valore dell'IVC da corrispondere dall'anno 2020 A REGIME OLTRE la conferma dell'elemento perequativo che il CCNL aveva fissato per il SOLO 2018.**





App. b)

1 agente di PL  
 1 agente di PL  
 1 agente di PL  
 1 istruttore amministrativo  
 1 istruttore amministrativo  
 1 istruttore amministrativo  
 1 istruttore tecnico  
 1 istruttore amministrativo (PT 25H dal 01/01/22 al 31/03/22 poi TP)  
 1 istruttore amministrativo  
 1 istruttore amministrativo

C1/C3  
 C1/C6  
 C1/C3  
 C1/C6  
 C1  
 C1  
 C1/C6  
 C1  
 C1/C5  
 C1/C6  
 C1/C4

polizia locale  
 polizia locale  
 polizia locale  
 polizia locale  
 cultura, comunicazione e politiche sociali  
 cultura, comunicazione e politiche sociali  
 lavori pubblici, patrimonio e tutela dell'ambiente  
 lavori pubblici, patrimonio e tutela dell'ambiente  
 affari generali  
 affari generali  
 governo del territorio

34

**Categoria B3 giuridica**

1 collaboratore amministrativo  
 1 collaboratore amministrativo  
 1 collaboratore amministrativo  
 1 collaboratore amministrativo  
 1 collaboratore amministrativo

B3/B8  
 B3/B7  
 B3  
 B3/B7  
 B3

tributi personale demografici  
 tributi personale demografici  
 lavori pubblici, patrimonio e tutela dell'ambiente  
 tributi personale demografici  
 contabilità e programmazione economica

1 ad esaurimento dal 01/03/2022

5

**Categoria B1 giuridica**

1 ad esaurimento dal 01/08/2022  
 1 ad esaurimento dal 01/03/2022

1 esecutore assistenziale specializzato PT 25h  
 1 esecutore operativo specializzato  
 1 esecutore operativo specializzato  
 1 esecutore operativo specializzato  
 1 esecutore tecnico specializzato  
 1 esecutore operativo specializzato  
 1 esecutore operativo specializzato PT 25h

B1/B7  
 B1/B6  
 B1/B6  
 B1/B5  
 B1/B5  
 B1/B7  
 B1/B7  
 B1/B6

cultura, comunicazione e politiche sociali  
 affari generali  
 lavori pubblici, patrimonio e tutela dell'ambiente  
 cultura, comunicazione e politiche sociali  
 cultura, comunicazione e politiche sociali

1 Vacante dal 01/10/2022

7

TOTALE 2022 58 (54)  
 TOTALE 2023 54 (54)  
 TOTALE 2024 54 (54)

**SPESA POTENZIALE MASSIMA (TRIENNIO 2011/2013) = EURO 1.831.558,43**  
 RISPETTO C. 557-QUATER (MEDIA TRIENNIO 2022/2024) = EURO 1.715.451,05  
 RISPETTO C. 557 ANNO 2022 = EURO 1.705.854,05  
 RISPETTO C. 557 ANNO 2023 = EURO 1.720.580,55  
 RISPETTO C. 557 ANNO 2024 = EURO 1.719.918,55

**SPESA POTENZIALE MASSIMA (TRIENNIO 2011/2013) COMPENSIVA DI CAT. PROTETTE (applicaz. Circ. 08/05/2018 FP) : EURO 1.943.337,14**  
 SPESA PIANO FABBISOGNI ANNO 2022 = EURO 1.808.688,98  
 SPESA PIANO FABBISOGNI ANNO 2023 = EURO 1.823.543,54  
 SPESA PIANO FABBISOGNI ANNO 2024 = EURO 1.822.881,54



all' c)

## PIANO FABBISOGNI TRIENNIO 2022/2024

Dotazione Organica approvata con la presente deliberazione GC n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_

Alla data della presente deliberazione: n. 58 (54) posti complessivi

### Posti ad esaurimento anno 2022:

- 1 B1/B6 esecutore operativo specializzato TP dal 01/03/2022
- 1 C1/C6 istruttore amministrativo TP dal 01/06/2022
- 1 B1/B7 esecutore assistenziale specializzato PT 25h dal 01/08/2022
- 1 B3 collaboratore amministrativo TP dal 01/03/2022

### Posti ad esaurimento anno 2023:

0

### Posti ad esaurimento anno 2024:

0

### POSTI PREVISTI E DA COPRIRE NELL'ANNO 2022

- n. 1 cat. D dal 01/09/2022 specialista contabile presso Area contabilità e programmazione economica
- n. 1 cat. D dal 01/10/2022 specialista tecnico presso Area governo del territorio
- n. 1 cat. C dal 01/10/2022 istruttore tecnico presso Area governo del territorio
- n. 1 cat. B1 dal 01/10/2022 esecutore tecnico specializzato presso Area lavori pubblici, patrimonio e tutela dell'ambiente

### POSTI PREVISTI E DA COPRIRE NELL'ANNO 2023

- n. 1 cat. C dal 01/03/2023 agente di PL presso Area PL – servizio PL.

### POSTI VACANTI ANNO 2024

0

**SPESA POTENZIALE MASSIMA (TRIENNIO 2011/2013) EURO  
1.831.558,43**

**RISPETTO C. 557 QUATER (MEDIA TRIENNO 2022/2024) EURO 1.715.123,95**

**RISPETTO C. 557 ANNO 2022 = EURO 1.705.526,95**

**RISPETTO C. 557 ANNO 2023 = EURO 1.720.253,45**

**RISPETTO C. 557 ANNO 2024 = EURO 1.719.591,45**



alc

SPESA POTENZIALE MASSIMA (TRIENNIO 2011/2013) COMPRENSIVA DI  
CATEGORIE PROTETTE (APPLICAZIONE CIRCOLARE FP 2018): EURO 1.943.337,14  
SPESA PIANO FABBISOGNI ANNO 2022 = EURO 1.808.688,98  
SPESA PIANO FABBISOGNI ANNO 2023 = EURO 1.823.543,54  
SPESA PIANO FABBISOGNI ANNO 2024 = EURO 1.822.881,54

FABBISOGNO ANNO 2022 (VACANTI)

CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	MODALITA' DI RECLUTAMENTO	N. DI UNITA'	AREA	SPESA ANNUA PREVISTA
D	Specialista contabile	Mobilità volontaria da altri Enti	1	Contabilità e programmazione economica	34.051,21 (con irap poiché assunzioni e sui cessati anno 2021)
D	Specialista tecnico	Mobilità volontaria da altri Enti Mobilità Funzione Pubblica, uso graduatorie altri enti, concorso pubblico	1	Governo del territorio	34.051,21 (con irap poiché assunzioni e sui cessati anno 2021)
C	Istruttore tecnico	Mobilità volontaria da altri Enti Mobilità Funzione Pubblica, uso graduatorie altri enti, concorso pubblico	1	Governo del territorio	29.387,64 (senza irap poiché assunzioni e nei limiti del DM)
B1	Esecutore tecnico specializzato	Assunzione tramite Centro per l'Impiego	1	Lavori pubblici, patrimonio e tutela dell'ambiente	Euro 26.370,33 (senza irap poiché assunzioni e nei limiti del DM)



all c)

Si procederà all'assunzione di personale a tempo determinato, nel rispetto della normativa vigente, per eventuali sostituzione di maternità e per garantire il corretto svolgimento delle attività.

### FABBISOGNO ANNO 2023

CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	MODALITA' DI RECLUTAMENTO	N. DI UNITA'	AREA	SPESA ANNUA PREVISTA
C	Agente di PL	Mobilità volontaria da altri Enti Mobilità Funzione Pubblica, uso graduatorie altri enti, concorso pubblico	1	Polizia locale	32.964,86 (con irap poiché assunzione sui cessati anno 2021)

Non sono previste assunzioni a tempo indeterminato.

### FABBISOGNO ANNO 2024

CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	MODALITA' DI RECLUTAMENTO	N. DI UNITA'	AREA	SPESA ANNUA PREVISTA
=	=	=	=	=	=

Non sono previste assunzioni a tempo indeterminato.

Si procederà all'assunzione di personale a tempo determinato, nel rispetto della normativa vigente, per eventuali sostituzione di maternità e per garantire il corretto svolgimento delle attività.

Le assunzioni avvengono in applicazione dell'art. 33 c.2 del DL 30.04.2019, della relativo DM 17.03.2020 (applicabile a far data dal 20.04.2020) e della relativa Circolare del Ministero dell'Interno dell'08 giugno 2020.

PER L'ANNO 2022

DAI CONTEGGI EFFETTUATI CON I DATI DISPONIBILI ALLA DATA DEL MESE DI LUGLIO 2022:

L'ENTE E' CLASSIFICATO IN FASCIA F (PER N. ABITANTI) AI SENSI DELL'ART. 3 DEL DM 17.03.2020;

L'ENTE AI SENSI DELL'ART. 4 DEL MEDESIMO DM SI COLLOCA AL DI SOTTO DEL VALORE SOGLIA CORRISPONDENTE AL 27% PER GLI ENTI IN FASCIA F;

TAI23PERSONALEDELIBERAZIONIMONITORAGGIO\_PIANOASSUNZIONALE\_2022\_2024\_FABBISOGNI\_DOTAZIONEORGANICA\_B  
OZZADAFAREVI\_ALLEGATO\_C\_PIANOFABBISOGNI2022\_2024TABELLE\_PIANOFABBISOGNI\_2022\_2024.doc



del dj

**PER QUANTO SOPRA DAI CONTEGGI EFFETTUATI E DEPOSITATI AGLI ATTI DEL SERVIZIO RISORSE UMANE RISULTA UN MARGINE DI CAPACITA' ASSUNZIONALE PARI AD EURO 249.285,49.**

**LA SPESA PREVISTA PER LE ASSUNZIONI AI SENSI DEL DM PER L'ANNO 2022 E' PARI AD EURO 55.757,97 (IN DEROGA AL C. 557-QUATER).**

**LA SPESA PREVISTA PER LE ASSUNZIONI A SEGUITO DI CESSAZIONI ANNO 2021, RIENFRANTE NEL LIMITE C. 557-QUATER L. 296/2006 E' PARI AD EURO 68.102,42.**

**PER L'ANNO 2023**

**DAI CONTEGGI EFFETTUATI CON I DATI DISPONIBILI ALLA DATA DEL MESE DI LUGLIO 2022:**

**L'ENTE E' CLASSIFICATO IN FASCIA F (PER N. ABITANTI) AI SENSI DELL'ART. 3 DEL DM 17.03.2020;**

**L'ENTE AI SENSI DELL'ART. 4 DEL MEDESIMO DM SI COLLOCA AL DI SOTTO DEL VALORE SOGLIA CORRISPONDENTE AL 27% PER GLI ENTI IN FASCIA F;**

**PER QUANTO SOPRA DAI CONTEGGI EFFETTUATI E DEPOSITATI AGLI ATTI DEL SERVIZIO RISORSE UMANE RISULTA UN MARGINE DI CAPACITA' ASSUNZIONALE PARI AD EURO 249.285,49.**

**LA SPESA PREVISTA PER LE ASSUNZIONI AI SENSI DEL DM PER L'ANNO 2023 E' PARI AD EURO 0 (IN DEROGA AL C. 557-QUATER).**

**LA SPESA PREVISTA PER LE ASSUNZIONI A SEGUITO DI CESSAZIONI ANNO 2022, RIENFRANTE NEL LIMITE C. 557-QUATER L. 296/2006 E' PARI AD EURO 32.964,86.**

**PER L'ANNO 2024**

**DAI CONTEGGI EFFETTUATI CON I DATI DISPONIBILI ALLA DATA DEL MESE DI LUGLIO 2022:**

**L'ENTE E' CLASSIFICATO IN FASCIA F (PER N. ABITANTI) AI SENSI DELL'ART. 3 DEL DM 17.03.2020;**

**L'ENTE AI SENSI DELL'ART. 4 DEL MEDESIMO DM SI COLLOCA AL DI SOTTO DEL VALORE SOGLIA CORRISPONDENTE AL 27% PER GLI ENTI IN FASCIA F;**

**PER QUANTO SOPRA DAI CONTEGGI EFFETTUATI E DEPOSITATI AGLI ATTI DEL SERVIZIO RISORSE UMANE RISULTA UN MARGINE DI CAPACITA' ASSUNZIONALE PARI AD EURO 249.285,49.**

**NON SONO PREVISTE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO.**

Canegrate, 18 luglio 2022



# COMUNE DI CANEGRATE

COMUNE DI CANEGRATE



Protocollo Generale

Nr.0012771 Data 25/07/2022

Tit. 02 11 Arrlvo

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Allegato alla deliberazione

G.C. n. 128 del 22/07/2022

## REVISORE DEI CONTI

Parere n. 7/2022 del 25 luglio 2022

### PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE - 2022-2024

L'anno 2022, il giorno 25 del mese di luglio, il sottoscritto Albertoni Franco Revisore dei conti nominato con delibera dell'organo consiliare n. 61 del 29.12.2020 procede ad esaminare la PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DI ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE - 2022-2024 ricevuta a mezzo email del 19 luglio 2022 dal Responsabile del Servizio Risorse Umane dell'Ente;

#### VISTI:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 91, D.Lgs. n.267/2000 "Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale";
- l'art. 6, D. Lgs. n.165/2001 "Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ...";
- l'art. 1, comma 102, Legge 311/2004 "Le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica";
- l'art. 3 "Semplificazione e flessibilità nel turn over", comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il quale stabilisce che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, il quale recita "Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi



~~contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:~~

*b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*

*c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;*

- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 il quale prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *“in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;*
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;

#### **PRESO ATTO che:**

- il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 *“riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile”;*
- l'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

#### **RICHIAMATI:**

- l'art.3, comma 5 del D.L.n.90/2014, come modificato dall'art.14 bis del D.L.n.4/2019 che prevede *“Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. .... La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80% negli anni 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018. .... A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente (...)”;*



- il comma 5-sexies del suddetto D.L.n.90/2014, come modificato dall'art.14 bis del D.L.n.4/2019 che dispone "per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over";

**CONSIDERATO** che gli enti sono chiamati ad adottare annualmente il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale e che lo stesso può essere oggetto, in corso d'anno, di modifiche in presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale;

**VISTI** altresì:

- l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019, il quale prevede che "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...";
- il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020) avente ad oggetto "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;
- la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020);

**RILEVATO** che come da relazione conservata agli atti non risultano sussistere situazioni di eccedenze o soprannumero di personale;

**PRESO ATTO** che:

- con deliberazione di Giunta comunale n. 172 del 2-12-2020 è stato adottato il piano triennale azioni positive pari opportunità come previsto dall'art.48, comma 1, D.Lgs.n.198/2006;



~~con Deliberazione di Giunta n.55 del 16-3-2022 è stato adottato il piano delle performance di cui all'art.10 della L. n. 150/2009 per il triennio 2022/2024;~~

#### **RICHIAMATI:**

- la delibera di Giunta comunale n. 184 del 15-12-2021 che ha modificato il Piano triennale dei fabbisogni del personale per il periodo 2021-2023;
- il Parere dello scrivente revisore n\* 23/2021 del 7-12-2021 in merito al contenuto della delibera di Giunta n.184 del 15-12-2021;

**ESAMINATA** la proposta di PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE del Comune di CANEGRATE di ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE - 2022-2024 ricevuta a mezzo email del 19 luglio 2022 unitamente agli allegati;

#### **CONSTATATO che l'Ente:**

- ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006, così come dimostrato nelle tabelle riportate nella proposta deliberativa;
- rispetta il limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;
- risulta essere adempiente con le trasmissioni dei bilanci alla BDAP;

#### **RILEVATO che:**

- è rispettato il vincolo numerico per il personale a tempo determinato e somministrato come previsto dall'art. 50, comma 3 del CCNL 21/05/2018, nella misura massima di del 20% del totale dei dipendenti a tempo indeterminato;
- è rispettato quanto introdotto dal D.Lgs.n.75/2017 all'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs.n.165/2001 dove viene posto il "*divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro;*

**RILEVATO** che il limite di cui all'art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006, come modificato dall'art. 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014, risulta rispettato;

**CONSIDERATO** che le capacità assunzionali a tempo indeterminato sono state determinate in base a quanto previsto dall'art. 33, comma 2 del D.L. n.34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019 e dal successivo D.M. 17/03/2020, le cui principali disposizioni sono state riportate in precedenza;

#### **RILEVATO che:**

- il Comune di CANEGRATE si colloca nella fascia demografica lett. f) (popolazione da 10.000 a 59.999) della tabella 1 del citato D.M., avendo una popolazione residente di riferimento pari a 12.650;
- il rapporto tra spese di personale al netto dell'IRAP rilevata con l'ultimo rendiconto approvato (anno 2021) e la media delle entrate correnti del triennio precedente (2019 – 2020 – 2021) al netto del FCDE stanziato (dato assestato) nel bilancio di previsione



considerato (2021) si attesta al 23,95%, al di sotto della percentuale massima ammissibile di incremento della spesa di personale, pari al 27%, per un importo pari ad euro 415.537,96;

**RILEVATO** altresì, come si evince dalla documentazione esaminata, che:

- secondo le disposizioni di cui alla tabella 2 del più volte citato DM, il Comune di CANEGRATE ha la possibilità di incrementare la spesa di personale (determinato secondo quanto previsto dal DM relativa all'anno 2018 (art. 5, comma 1 del DM) per un importo di euro 249.285,49;
- che secondo le disposizioni di cui all'art.7 del più volte citato DM, per gli enti virtuosi ... *"La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ..."*;

**RILEVATO** che con l'atto in esame:

- sono previste assunzioni a tempo indeterminato nel rispetto dei vincoli assunzionali sopra citati come indicato nella proposta di delibera e di seguito riportate:

### ANNO 2022


Cat.	Profilo professionale da coprire	Servizio	PT/FT	Decorrenza prevista	Costo annuo per categoria
D	Specialista contabile	Contabilità e programmazione economica	1 FT	01-19-2022	34.051,21
D	Specialista tecnico	Governo del territorio	1 FT	1-10-2022	34.051,21
C	Istruttore tecnico	Governo del territorio	1 FT	01-10-2022	29.327,64
C	Esecutore tecnico specializzato	Lavori pubblici	1 FT	1-10-2022	26.370,33

### ANNO 2023

Cat.	Profilo professionale da coprire	Servizio	PT/FT	Decorrenza prevista	Costo annuo per categoria
C	Agente Polizia Locale	Polizia locale	1 FT	1-03-2023	32.964,86

### ANNO 2024

Cat.	Profilo professionale da coprire	Servizio	PT/FT	Concorso Pubblico	Costi per categoria
=	=====		==		==



VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile; espressi rispettivamente dai Responsabili di servizio competenti, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta;

#### **RACCOMANDA**

di garantire una costante attenzione nell'individuazione delle soluzioni organizzative più razionali in relazione alle risorse finanziarie dell'Ente;

#### **RAMMENTA**

che ai sensi dell'art. 6 ter, comma 5, D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., ciascuna Amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'art. 60 le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei piani che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;

#### **ACCERTA**

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2022/2024 di cui alla proposta di delibera in oggetto consente di rispettare:

- le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e s.m.i.;
- il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006;
- il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;

#### **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

per quanto di competenza\_sulla proposta di deliberazione della GIUNTA COMUNALE DI ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE - 2022-2024.

**IL REVISORE DEI CONTI**

firmato digitalmente  
(Franco Albertoni)




## ALLEGATO B

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.503.794,60		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	99.847,78		0
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0	0	0
B) Entrate Titoli 1.00 -2.00 -3.00	(+)	8.553.859,46	8.456.953,43	8.507.662,43
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 -Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0	0	0
D) Spese Titolo 1.00 -Spese correnti	(-)	8.819.129,85	8.205.155,43	8.298.807,43
<i>di cui</i>				
-fondo pluriennale vincolato		0,00	0	0
-fondo crediti dubbia esigibilita'		370.000,00	370.000,00	370.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0	0	0
F) Spese Titolo 4.00 -Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	333.714,00	278.243,00	232.824,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0	0	0
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0	0	0
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>-499.136,61</b>	<b>-26.445,00</b>	<b>-23.969,00</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <sup>(2)</sup>	(+)	430.431,31	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	157.292,00	111.168,00	108.692,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	88.586,70	84.723,00	84.723,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE<sup>(3)</sup></b>				
<b>O=G+H+I-L+M</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Acc. e)

EQUILIBRIO ECONOMICO -FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento <sup>(2)</sup>	(+)	30.000,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	1.622.908,74	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	1.464.922,26	487.576,00	455.100,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	157.292,00	111.168,00	108.692,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	88.586,70	84.723,00	84.723,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 -Spese in conto capitale	(-)	3.049.125,70	461.131,00	431.131,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>		0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 -Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
<b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>				
<b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Acc. e)

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali <sup>(4)</sup> :				
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	430.431,31	0,00	0,00
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.</b>		<b>-430.431,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alla riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alla riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alla concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alla concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(1) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.



Acc. J

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALI DA DIM 17/03/2020, APPLICABILE DAL 20/04/2020 ANNO 2022  
 PER ENTE CHE RIENTRA NEL VALORE SOGLIA DI CUI ALLA TABELLA 1

FASE 1	POPOLAZIONE	FASCIA	F	TURN OVER RESIDUO	0,00
COMUNE DI CANEGRATE	12.650				

FASE 2	SPESA PERSONALE RENDICONTO 2021 (S.FINANZ)			1.957.761,78
	ENTRATE RENDICONTO 2019	8.361.673,83	MEDIA	
	ENTRATE RENDICONTO 2020	8.707.820,29		8.544.049,15
	ENTRATE RENDICONTO 2021	8.562.653,33		
	FCDE ASSESTATO 2021	0,00		369.800,00
	ENTRATE AL NETTO FCDE			8.174.249,15

FASE 3	CALCOLO % ENTE	23,9503561 %
--------	----------------	--------------

FASE 4	FASCIA	POPOLAZIONE	TABELLA 1	TABELLA 3
RAFFRONTO % ENTE	F	10000-59699 FASCIA	27%	31%
		NOSTRA POPOLAZIONE		

FASE 5	CALCOLO VALORE MAX DI SPESA DA TAB. 1 (27% ENTRATA AL NETTO FCDE)	2.207.047,27
--------	---	--------------

FASE 6	CALCOLO DEL MARGINE DI CAPACITA' ASSUNZIONALE	249.285,49
--------	---	------------

FASE 7	SPESA PERSONALE RENDICONTO 2018:	1.978.752,20
	VERIFICA RISPETTO INCREMENTO % PROGRESSIVO TAB. 2 (9% NEL 2020)	
	INCREMENTO MAX TEORICO	19%
	INCREMENTO ENTRO LIMITE TAB.2	249.285,49
	INCREMENTO EFFETTIVO	375.962,92
		249.285,49
		(SPESA RENDICONTO 2018*19%)
		(O C41 O C42 IL PIU' BASSO PER STARE SOTTO IL MAX TEORICO 27%)
		10000-59699
		19%

FASE 8	CALCOLO NUOVO LIMITE SPESA PERSONALE	NUOVO LIMITE DI SPESA	2.207.047,27
	SPESA 2018 + INCREMENTO EFFETTIVO		

FASE 9	APPLICAZIONE TURN OVER RESIDUO	(EVENTUALE) INCREMENTO EFFETTIVO + TURN OVER RESIDUO 5 ANNI	DA DESTINARE AD ASSUNZIONI A TEMPO INDETER.
--------	--------------------------------	---	---

IL TURN OVER RESIDUO DI 5 ANNI NON LO POTRO' UTILIZZARE QUALORA IL TOTALE DELLA FASE 8 SIA GIA' AL LIMITE MAX TEORICO DEL 27% DELLE ENTRATE AL NETTO FCDE



Acc f)

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALI DA DIM 17/03/2020, APPLICABILE DAL 20/04/2020 ANNO 2023  
 PER ENTE CHE RIENTRA NEL VALORE SOGLIA DI CUI ALLA TABELLA 1

FASE 1 COMUNE DI CANEGRATE	POPOLAZIONE	FASCIA	TURN OVER RESIDUO
	12.650	F	0,00

FASE 2	SPESA PERSONALE RENDICONTO 2021 (S.FINANZ)	1.957.761,78
	ENTRATE RENDICONTO 2019	8.361.673,83
	ENTRATE RENDICONTO 2020	8.707.820,29
	ENTRATE RENDICONTO 2021	8.562.653,33
	FCDE ASSESTATO 2021	0,00
	ENTRATE AL NETTO FCDE	369.900,00
		8.174.249,15
		MEDIA
		8.544.049,15

FASE 3	CALCOLO % ENTE	23,9503561 %
--------	----------------	--------------

FASE 4	RAFFRONTO % ENTE	FASCIA	POPOLAZIONE	TABELLA 1	TABELLA 3
		F	10000-59999 FASCIA	27%	31%
			NOSTRA POPOLAZIONE		

FASE 5	CALCOLO VALORE MAX DI SPESA DA TAB. 1 (27% ENTRATA AL NETTO FCDE)	2.207.047,27
--------	---	--------------

FASE 6	CALCOLO DEL MARGINE DI CAPACITA' ASSUNZIONALE	249.285,49
--------	---	------------

SPESA PERSONALE RENDICONTO 2018:	1.978.752,20	TABELLA 2	ANNO 2022
FASE 7	VERIFICA RISPETTO INCREMENTO % PROGRESSIVO TAB. 2 (9% NEL 2020)	21%	
	INCREMENTO MAX TEORICO	249.285,49	
	INCREMENTO ENTRO LIMITE TAB.2	415.537,96	(SPESA RENDICONTO 2018 *16%)
	INCREMENTO EFFETTIVO	249.285,49	(O C41 O C42 IL PIU' BASSO PER STARE SOTTO IL MAX TEORICO 27%)
		10000-59999	21%

FASE 8	CALCOLO NUOVO LIMITE SPESA PERSONALE	SPESA 2018 + INCREMENTO EFFETTIVO	NUOVO LIMITE DI SPESA
		2.207.047,27	2.207.047,27

FASE 9	APPLICAZIONE TURN OVER RESIDUO	(EVENTUALE) INCREMENTO EFFETTIVO + TURN OVER RESIDUO 5 ANNI	DA DESTINARE AD ASSUNZIONI A TEMPO INDETER.
--------	--------------------------------	---	---

IL TURN OVER RESIDUO DI 5 ANNI NON LO POTRO' UTILIZZARE QUALORA IL TOTALE DELLA FASE 8 SIA GIA' AL LIMITE MAX TEORICO DEL 27% DELLE ENTRATE AL NETTO FCDE



Acc D

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALI DA DM 17/03/2020, APPLICABILE DAL 20/04/2020 ANNO 2024  
 PER ENTE CHE RIENTRA NEL VALORE SOGLIA DI CUI ALLA TABELLA 1

FASE 1	POPOLAZIONE	FASCIA	TURN OVER RESIDUO
COMUNE DI CANEGRATE	12.650	F	0,00

FASE 2	SPESA PERSONALE RENDICONTO 2021 (S.FINANZ)	1.957.761,78
	ENTRATE RENDICONTO 2019	8.361.673,83
	ENTRATE RENDICONTO 2020	8.707.820,29
	ENTRATE RENDICONTO 2021	8.562.653,33
	FCDE ASSESTATO 2021	0,00
	ENTRATE AL NETTO FCDE	369.800,00
		8.174.249,15
		MEDIA
		8.544.049,15

FASE 3	CALCOLO % ENTE	23,9503561 %
--------	----------------	--------------

FASE 4	FASCIA	POPOLAZIONE	TABELLA 1	TABELLA 3
RAFFRONTO % ENTE	F	10000-59999 FASCIA	27%	31%
		NOSTRA POPOLAZIONE		

FASE 5	CALCOLO VALORE MAX DI SPESA DA TAB. 1 (27% ENTRATA AL NETTO FCDE)	2.207.047,27
--------	---	--------------

FASE 6	CALCOLO DEL MARGINE DI CAPACITA' ASSUNZIONALE	249.285,49
--------	---	------------

SPESA PERSONALE RENDICONTO 2018:	1.978.752,20	TABELLA 2	ANNO 2022
FASE 7	VERIFICA RISPETTO INCREMENTO %	22%	



Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO  
F.to Matteo Modica

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dr.ssa Teresa La Scala

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D. Lgs. n.267/2000 viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno 31 AGO. 2022 e vi rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi.

Li, 31 AGO. 2022

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dr.ssa Teresa La Scala

### AUTENTICAZIONE

La presente copia è conforme all'originale, per uso amministrativo, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445, art.18, composta di n. 42 fogli.

Li 31 AGO. 2022



IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr.ssa Teresa La Scala)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "T. La Scala", written over a horizontal line.

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che il presente atto è stato pubblicato nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed E' DIVENTATO ESECUTIVO in data \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dr.ssa Teresa La Scala